

**DETERMINAZIONE n. 91 del 8 giugno 2017**

**Struttura proponente:** AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA  
REGOLAZIONE

**Oggetto:** Accordo di collaborazione scientifica tra Atersir e Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Scuola Europea di Alti Studi Tributari (SEAST) del Centro di Ricerca e Formazione scientifica sul Settore Pubblico (CRIFSP) per la realizzazione di attività di interesse comune: approvazione della convenzione e definizione del contributo.

## IL DIRETTORE

**Vista** la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che costituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti” (di seguito denominata “Agenzia”), cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione Emilia Romagna, per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato ed al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006; l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale dal 1° gennaio 2012;

### **visti:**

- l’art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 che prevede la possibilità di stipulare accordi e convenzioni tra l’Università e gli enti pubblici per svolgere attività di ricerca scientifica;
- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede che “*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*”;
- l’ordinamento comunitario che ha stabilito che gli accordi di cooperazione tra enti pubblici non sono sottoposti alle regole di concorrenza quando siffatti accordi sono stipulati per il conseguimento di obiettivi comuni ed esclusivamente per ragioni di interesse pubblico (cfr art. 12, par. 4 della direttiva 2014/24/UE ed art. 28, par. 4 della direttiva 2014/25/UE; nonché, nello stesso senso, art. 17, par. 4 della direttiva 2014/23/UE; nonché in giurisprudenza, tra le altre, Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 9 giugno 2009, in causa C-480/06, Commissione/Germania);
- l’art. 5 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina, tra l’altro, gli accordi conclusi tra amministrazioni aggiudicatrici nel settore pubblico;

### **premesse** che:

- l’Agenzia, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nell’ambito della regolazione tecnica ed economica del servizio idrico integrato e del servizio di gestione rifiuti urbani sull’intero territorio regionale, predispone e adotta i piani economici finanziari (PEF) dei servizi regolati anche in vista dei nuovi affidamenti dei servizi medesimi;
- al fine di esercitare le proprie funzioni istituzionali secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità, con particolare riferimento alla predisposizione dei PEF succitati, l’Agenzia ha necessità di una precisa ricostruzione dei criteri economici e normativi funzionali al riconoscimento delle diverse componenti di costo nella predisposizione tariffaria, con particolare attenzione a quella relativa ai crediti inesigibili del Servizio Rifiuti in fase di nuovo affidamento;
- tale attività di studio e analisi può essere assicurata solo da un’approfondita e circostanziata attività di ricerca scientifica anche tenendo conto della normativa europea nel settore;
- l’Università svolge, tra i suoi compiti primari, attività di ricerca scientifica in diversi ambiti scientifici, fra i quali, quello della regolazione dei servizi pubblici locali ambientali e della fiscalità europea ed è suo interesse, nonché obiettivo ampliare la ricerca in tale ambito anche utilizzando la funzionalità e l’esperienza della SEAST – Scuola Europea di Alti Studi Tributari, Unità Organizzativa Funzionale del CRIFSP – Centro di ricerca e formazione sul settore pubblico, articolazione organizzativa dell’Alma Mater di Bologna, come struttura specializzata;
- caratteristica peculiare dell’Università è di avere al proprio interno Docenti e ricercatori specializzati in diverse discipline scientifiche la cui attività di ricerca, pur nella diversità degli approcci e delle metodologie converge su un comune oggetto. Tale varietà rappresenta un

punto di forza delle Università che si traduce nella capacità di esaminare con ottica interdisciplinare le problematiche di natura tecnica, economica e giuridica dell'economia locale;

- l'Agenzia e l'Università, enti pubblici, essendo portatori di interessi pubblici omogenei e convergenti, possono cooperare per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse pubblico comune;
- la SEAST – Scuola Europea di Alti Studi Tributari, Unità Organizzativa Funzionale del CRIFSP – Centro di ricerca e formazione sul settore pubblico, articolazione organizzativa dell'Alma Mater di Bologna – Università di Bologna promuove e coordina attività di formazione *post lauream* e di ricerca a livello nazionale ed internazionale nel settore della fiscalità europea;

**considerato** che:

- ATERSIR e la SEAST, convengono di avviare una collaborazione al fine di realizzare attività di studio e di ricerca tendente ad evidenziare i criteri economici e normativi da utilizzare per la formazione della tariffa dei rifiuti urbani ed assimilati, ivi compresa l'incidenza dei crediti inesigibili quale può essere assicurata solo da un'approfondita e circostanziata attività di ricerca scientifica anche tenendo conto della normativa europea nel settore;
- la SEAST in possesso dei requisiti di competenza e qualificazione scientifica richiesti dal percorso di studio, provvederà a mettere a disposizione la propria organizzazione di ricerca individuando uno o più collaboratori che saranno dedicati allo svolgimento del progetto, mentre ATERSIR partecipa con il proprio personale mettendo a disposizione conoscenze ed informazioni di ogni natura sui programmi di gestione riguardanti i servizi oggetto di interesse comune;
- la finalità della collaborazione fra l'Agenzia e la SEAST del CRIFSP, fruendo reciprocamente delle rispettive strutture e competenze, è di raggiungere nel campo della ricerca scientifica in aree di interesse reciproco nel settore dei rifiuti urbani (RU), i seguenti risultati scientifici: studio, analisi ed individuazione di criteri economici e normativi da utilizzare per la formazione della tariffa dei rifiuti urbani ed assimilati, ivi compresa l'incidenza dei crediti inesigibili anche tenendo conto della normativa europea nel settore nel contesto nazionale e regionale, in relazione alla responsabilità dei Gestori e degli altri soggetti coinvolti;
- a livello di risultati, la collaborazione suddetta, dovrà portare alla predisposizione di elaborati atti a documentare i risultati della ricerca condotta al fine di condividerne i risultati;
- la suddetta attività di ricerca prevede dei risultati che si definiscono fin da ora di pubblica utilità e che non vi sarà sfruttamento economico degli stessi; in particolare, i risultati delle attività di ricerca oggetto della presente convenzione resteranno di proprietà comune delle parti e la loro utilizzazione è libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione tra le due parti;

**stabilito** che:

- il presente accordo di collaborazione ha validità dalla data della sua sottoscrizione e avrà una durata pari a n. 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione;
- ATERSIR, per lo svolgimento delle attività di cui al presente atto si impegna ad erogare alla SEAST del CRIFSP, articolazione organizzativa dell'Alma Mater Studiorum, un contributo di ricerca pari ad € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00), a ristoro parziale delle spese che la Scuola sosterrà da corrispondersi con le seguenti modalità e tempistiche: € 5.000,00 alla sottoscrizione della presente convenzione, € 5.000,00 decorsi 6 mesi ed € 2.500,00 a termine della collaborazione, previa valutazione effettuata sui risultati della ricerca condotta;

- le suddette somme non assumono natura di corrispettivo specifico per una prestazione di servizi, ma vengono erogate nella forma di contributo di spesa per il perseguimento di finalità ed obiettivi di carattere generale, quali sostegno della ricerca scientifica;
- la SEAST per lo svolgimento delle attività di cui al presente atto sosterrà le ulteriori spese che si rendessero necessarie per addivenire al risultato di interesse pubblico comune che con la collaborazione che si instaura si ha volontà di ottenere;

**dato atto** che è opportuno individuare un dipendente dell'Agenzia responsabile delle attività di cui alla presente Convenzione;

**ritenuto** di avvalersi della collaborazione della SEAST – Scuola Europea di Alti Studi Tributari, Unità Organizzativa Funzionale del CRIFSP - Centro di Ricerca e Formazione sul settore pubblico, articolazione organizzativa dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;

**visto** lo schema di convenzione per collaborazione scientifica predisposto da ATERSIR e la SEAST, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge "Allegato A";

**visto** il Regolamento di contabilità adottato con determinazione n. 8 del 5 marzo 2012 e lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012;

**accertato** che con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 15 del 15/03/2017 è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2017/2019 e successive variazioni;

**visto** l'art. 183 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.;

**dato atto** inoltre che, come disposto dall'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente competente;

**ritenuto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

1. di avvalersi, per le motivazioni espresse in narrativa, della collaborazione della Scuola Europea di Alti Studi Tributari (SEAST), Unità Organizzativa Funzionale del Centro di Ricerca e Formazione sul settore pubblico (CRIFSP) che costituisce un'articolazione organizzativa dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, fruendo reciprocamente delle rispettive strutture e competenze, per attività di ricerca scientifica in aree di interesse reciproco, ovvero nel settore dei rifiuti urbani (RU) per ottenere i seguenti risultati scientifici: studio, analisi ed individuazione di criteri economici e normativi da utilizzare per la formazione della tariffa dei rifiuti urbani ed assimilati, ivi compresa l'incidenza dei crediti inesigibili anche tenendo conto della normativa europea nel settore nel contesto nazionale e regionale, in relazione alla responsabilità dei Gestori e degli altri soggetti coinvolti;

2. di approvare lo schema di convenzione per collaborazione scientifica da sottoscrivere con Alma Mater Studiorum - Università di Bologna con sede legale in Via Zamboni n. 33 (C.F.: 01131710376) SEAST, Unità Organizzativa Funzionale del CRIFSP - Centro di Ricerca e Formazione sul settore pubblico (articolazione organizzativa dell'Università), che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge;
3. di precisare che l'Agenzia corrisponderà alla SEAST del Centro di Ricerca e Formazione sul settore pubblico - CRIFSP un contributo di ricerca pari ad € 12.500,00 a ristoro parziale delle spese sostenute da corrispondersi con le seguenti modalità e tempistiche: € 5.000,00 alla sottoscrizione della presente convenzione, € 5.000,00 decorsi 6 mesi ed € 2.500,00 a termine della collaborazione, previa valutazione effettuata sui risultati della ricerca condotta;
4. di dare atto che dette somme non assumono natura di corrispettivo specifico per una prestazione di servizi, ma vengono erogate nella forma di contributo di spesa per il perseguimento di finalità ed obiettivi di carattere generale, quali sostegno della ricerca scientifica;
5. di dare atto che sarà il Direttore dell'Agenzia ad intervenire nell'atto di stipula della Convenzione in questione che con il presente atto si approva;
6. di individuare quale Responsabile delle attività di cui alla presente Convenzione il Dott. Stefano Miglioli;
7. di impegnare la spesa pari a complessivi € 12.500,00 che risulta disponibile nel modo seguente:
  - € 5.000,00 al codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 Acquisto di beni e servizi, capitolo 103052/05 "Convenzioni per attività di ricerca scientifica con università" dell'esercizio 2017 del bilancio di previsione 2017-2019 che presenta la necessaria disponibilità;
  - € 7.500,00 al codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 Acquisto di beni e servizi, capitolo 103052/05 "Convenzioni per attività di ricerca scientifica con università" dell'esercizio 2018 del bilancio di previsione 2017-2019 che presenta la necessaria disponibilità;
8. di liquidare le somme sopra indicate con mandati di pagamento sulla base della documentazione vistata dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 184 del T.U.E.L. a seguito di presentazione di regolari note di debito;
9. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;
10. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti ed inerenti.

**IL DIRETTORE**  
Ing. Vito Belladonna  
(documento firmato digitalmente)

Allegato A

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA EX ART. 15 L. 241/90 TRA L'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI URBANI (ATERSIR) E ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA, CENTRO DI RICERCA E FORMAZIONE SCIENTIFICA SUL SETTORE PUBBLICO - SCUOLA EUROPEA DI ALTI STUDI TRIBUTARI (SEAST)**

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese \_\_\_\_\_, dell'anno 2017, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto e ragione di legge;

**TRA**

ATERSIR – Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (C.F. 91342750378) con sede legale in Via Cairoli 8/F - 40121 Bologna in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_ di seguito denominata "ATERSIR";

**E**

Alma Mater Studiorum Università di Bologna, con sede legale in Via Zamboni n. 33 (C.F. 80007010376), Scuola Europea di Alti Studi Tributari, di seguito denominata "SEAST", rappresentato dal Prof. \_\_\_\_\_ in qualità di Direttore, Unità Organizzativa Funzionale del Centro di Ricerca e Formazione sul Settore Pubblico, rappresentato dal Prof. \_\_\_\_\_ in qualità di Presidente;

**Premesso che:**

- ATERSIR è l'agenzia cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione Emilia Romagna, per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al D.lgs. n. 152/2006 ed esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale dal 1° gennaio 2012;
- il Servizio idrico integrato ed il Servizio di gestione integrata dei rifiuti sono individuati quali servizi pubblici locali a rilevanza economica la cui disciplina è in continua evoluzione;
- caratteristica peculiare dell'Università è di avere al proprio interno Docenti e ricercatori specializzati in diverse discipline scientifiche la cui attività di ricerca, pur nella diversità degli approcci e delle metodologie converge su un comune oggetto anche tramite apposite strutture specializzate. Tale varietà rappresenta un punto di forza delle Università che si traduce nella capacità di esaminare con ottica interdisciplinare le problematiche di natura tecnica, economica e giuridica dell'economia locale;
- l'art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 prevede la possibilità di stipulare accordi e convenzioni tra l'Università e gli enti pubblici per svolgere attività di ricerca scientifica;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;

- l'ordinamento comunitario ha stabilito che gli accordi di cooperazione tra enti pubblici non sono sottoposti alle regole di concorrenza quando siffatti accordi sono stipulati per il conseguimento di obiettivi comuni ed esclusivamente per ragioni di interesse pubblico (cfr art. 12, par. 4 della direttiva 2014/24/UE ed art. 28, par. 4 della direttiva 2014/25/UE; nonché, nello stesso senso, art. 17, par. 4 della direttiva 2014/23/UE; nonché in giurisprudenza, tra le altre, Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 9 giugno 2009, in causa C-480/06, Commissione/Germania);
- l'art. 5 del D.Lgs. 50/2016 disciplina, tra l'altro, gli accordi conclusi tra amministrazioni aggiudicatrici nel settore pubblico;

**considerato che:**

- al fine di esercitare in maniera efficace, efficiente ed economica le proprie funzioni di regolazione, affidamento e controllo, l'Agenzia ha necessità di avere una precisa e fondata ricostruzione dei criteri economici e normativi da utilizzare per la formazione della tariffa dei rifiuti urbani ed assimilati ivi compresa l'incidenza dei crediti inesigibili, quale può essere assicurata solo da un'approfondita e circostanziata attività di ricerca scientifica anche tenendo conto della normativa europea nel settore;
- l'Università svolge, tra i suoi compiti primari, attività di ricerca scientifica in diversi ambiti scientifici, fra i quali, quello dei servizi pubblici locali ambientali e della fiscalità europea ed è suo interesse, nonché obiettivo, ampliare la ricerca in tale ambito anche utilizzando la funzionalità e l'esperienza della SEAST come struttura specializzata;
- l'Agenzia e l'Università, enti pubblici, essendo portatori di interessi pubblici omogenei e convergenti, possono cooperare per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse pubblico comune;
- la SEAST, Unità Organizzativa Funzionale del Centro di Ricerca e Formazione sul Settore Pubblico, articolazione organizzativa dell'Alma Mater di Bologna – Università di Bologna, promuove e coordina attività di formazione *post lauream* e di ricerca a livello nazionale ed internazionale su temi rilevanti per l'applicazione pratica del diritto tributario europeo ed internazionale ed, in particolare, nel settore della fiscalità europea;
- ATERSIR ritiene opportuno di qualificare alcuni aspetti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per i quali esercita le funzioni di organizzazione, affidamento, e controllo; per questo intende avvalersi della collaborazione della SEAST, al fine di realizzare attività di studio e di ricerca tendenti ad evidenziare i criteri economici e normativi da utilizzare per la formazione della tariffa dei rifiuti urbani ed assimilati, ivi compresa l'incidenza dei crediti inesigibili quale può essere assicurata solo da un'approfondita e circostanziata attività di ricerca scientifica anche tenendo conto della normativa europea nel settore;
- ATERSIR e SEAST convengono di avviare una collaborazione nell'ambito della quale ognuna delle due organizzazioni procederà a mettere in campo le proprie conoscenze, nonché risorse strumentali, economiche ed umane;

Tutto quanto premesso e considerato, fra le Parti;

SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:

## **Art. 1 – Premesse**

Le premesse e il considerato fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

## **Art. 2 – Tipologia**

Collaborazione di ricerca scientifica.

## **Art. 3 – Oggetto e obiettivi**

ATERSIR e SEAST manifestano la volontà di collaborare in aree di interesse comune nel settore delle tariffe dei rifiuti urbani (RU) fruendo reciprocamente delle rispettive strutture e competenze, avendo quale finalità il raggiungimento del seguente risultato scientifico:

- studio, analisi ed individuazione di criteri economici e normativi da utilizzare per la formazione della tariffa dei rifiuti urbani ed assimilati, ivi compresa l'incidenza dei crediti inesigibili anche tenendo conto della normativa europea nel settore nel contesto nazionale e regionale, in relazione alla responsabilità dei Gestori e degli altri soggetti coinvolti.

Le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione dei suddetti risultati mediante la realizzazione delle seguenti attività:

- a) ricerca scientifica;
- b) acquisizione e scambio reciproco di dati ed informazioni;
- c) eventuale organizzazione di seminari di studio, convegni di aggiornamento finalizzati all'illustrazione e diffusione dei risultati della ricerca;
- d) pubblicazioni scientifiche volte a divulgare i risultati ottenuti dall'attività di collaborazione.

Per la realizzazione dei risultati sopra indicati, le Parti mettono reciprocamente a disposizione le seguenti risorse: personale specializzato, laboratori e strutture.

In particolare, SEAST si impegna a mettere a disposizione la propria organizzazione di ricerca individuando uno o più collaboratori che saranno dedicati allo svolgimento del progetto, mentre ATERSIR partecipa con il proprio personale mettendo a disposizione conoscenze ed informazioni di ogni natura sui programmi di gestione riguardanti i servizi oggetto di interesse comune.

Le Parti potranno, altresì, nell'ambito della presente collaborazione realizzare ricerche e progetti sperimentali su programmi regionali, nazionali ed europei.

## **Art. 4 - Proprietà, utilizzazione e pubblicazione dei risultati**

La collaborazione in questione dovrà portare alla predisposizione di elaborati atti a documentare i risultati della ricerca condotta al fine della loro condivisione. I suddetti risultati si definiscono, fin da ora, di pubblica utilità: non vi sarà sfruttamento economico degli stessi.

In particolare, i risultati delle attività di ricerca oggetto del presente accordo resteranno di proprietà comune delle Parti e la loro utilizzazione è libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione tra le due Parti.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in occasione dell'esecuzione del presente accordo di collaborazione, sarà oggetto di separato accordo fra le Parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.



Le Parti si impegnano a non utilizzare il nome/logo dell'altra parte, fatti salvi specifici accordi scritti.

#### **Art. 5 - Durata**

Le attività previste nell'art. 3 dovranno essere svolte entro dodici (12) mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

#### **Art. 6 - Impegni economici**

ATERSIR si impegna a concorrere al finanziamento delle spese della ricerca della SEAST comprese quelle dei collaboratori impegnati nel progetto ivi incluso un assegnista di ricerca con un contributo pari di € 12.500,00: trattasi di un contributo per il sostegno della ricerca scientifica e pertanto sarà escluso da campo di applicazione IVA artt. 1-4 DPR 633/72.

#### **Art. 7 - modalità e tempistica erogazione contributo**

Il contributo alla ricerca verrà erogato in tre *tranche* secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- € 5.000,00 alla sottoscrizione del presente accordo;
- € 5.000,00 decorsi 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo;
- € 2.500,00 a termine della collaborazione, previa valutazione effettuata sui risultati della ricerca condotta;

Decorsi 6 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente accordo SEAST trasmetterà ad ATERSIR, per il tramite del proprio Referente, una relazione necessaria per valutare l'evoluzione/andamento del progetto di ricerca anche al fine di erogare la relativa *tranche* del contributo.

A conclusione del periodo di collaborazione e quindi terminato il progetto di ricerca, SEAST trasmetterà all'Agenzia una relazione sui risultati scientifici raggiunti, nonché un rendiconto finanziario delle spese effettivamente sostenute. L'ultima rata del contributo verrà erogato a seguito della presentazione di tale rendiconto finanziario.

Le somme suddette saranno pagate da ATERSIR a SEAST sul Conto

\_\_\_\_\_  
SEAST si impegna ad emettere apposita nota di debito a seguito della quale ATERSIR provvederà ad erogare la relativa *tranche* di contributo.

#### **Art. 8 - Responsabili delle attività**

Entrambe le Parti individuano un Responsabile/Referente per le attività nascenti dalla stipula del presente accordo.

Tali Responsabili hanno il compito di interfacciarsi fra di loro per la programmazione, verifica e controllo delle attività scientifiche, il cui risultato scientifico è stato indicato al precedente art. 3.

Il Responsabile/Referente di ATERSIR ha il compito, altresì, di valutare gli esiti della ricerca ai fini dell'erogazione delle *tranche* del contributo di ricerca.

SEAST designa quale Responsabile referente per l'esecuzione delle attività il Prof. \_\_\_\_\_, il quale potrà avvalersi della collaborazione del personale dell'Ente di appartenenza e di collaboratori esterni.

ATERSIR designa quale proprio Responsabile referente per l'esecuzione delle attività, il Dott. \_\_\_\_\_, il quale potrà avvalersi della collaborazione del personale dell'Ente di appartenenza.

L'eventuale sostituzione dei Responsabili referenti delle attività ad opera di una delle Parti dovrà essere comunicata per iscritto all'altra Parte entro 15 giorni dall'individuazione del nuovo soggetto Responsabile.

#### **Art. 9 - Programma e luogo di esecuzione delle attività**

Nel corso dello svolgimento dei lavori, i Responsabili delle attività potranno concordare per iscritto eventuali aggiornamenti e/o modifiche alla programmazione delle attività che si rendano necessari per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggeriti dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti.

Le attività oggetto del presente accordo saranno svolte prevalentemente presso la sede del SEAST e ogni qual volta si riterrà necessario anche presso la sede di ATERSIR. Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi, si concede l'accesso reciproco alle strutture ai Responsabili delle attività ed al personale coinvolto nelle attività.

#### **Art. 10 - Diritti di accesso alle conoscenze**

Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativi:

- al proprio “background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente accordo;
- al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate ed i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della ricerca scientifica, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto dell'accordo, alle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall'altra Parte prima della firma dell'accordo e necessarie per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato.

Se SEAST si trovasse nell'impossibilità di fornire tutta o in parte la documentazione citata, ciò dovrà essere scritto come nota in un'apposita lista, aggiungendo le ragioni che sostengono il rifiuto.

#### **Art. 11 - Confidenzialità**

Le informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute (di seguito “*Informazioni*”) sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e ciascuna Parte si impegna per sé e per il proprio personale a:

- far uso delle Informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto;
- non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni;
- restituire le Informazioni all'altra Parte, su richiesta della medesima e in ogni caso entro il termine di esecuzione del presente accordo;
- conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività

relative all'esecuzione delle stesse. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;

- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto del presente accordo;

L'impegno alla riservatezza sarà vincolante per le Parti, sia durante l'esecuzione che al termine dell'accordo e per ulteriori 3 (tre) anni o fino a che le Informazioni diventeranno parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti.

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che tali informazioni possano essere divulgate all'esterno senza la previa autorizzazione dell'altra Parte.

Le Parti si impegnano, altresì, a conservare i documenti e i giustificativi riguardanti i lavori, al fine di garantirne la rintracciabilità, per un periodo di tempo concordato e comunque non eccedente i 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del termine di durata dell'accordo.

Le Parti sono responsabili del danno che potesse derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, a meno che provino che tale trasgressione si è verificata nonostante l'uso della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.

#### **Art. 12 - Assicurazioni**

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle attività. Resta inteso che il Responsabile delle attività di ciascuna delle Parti comunicherà all'altra Parte i nominativi del personale suddetto, con anticipo non inferiore a 15 (quindici) giorni dall'effettivo inserimento nell'attività stessa. Il personale di una Parte, coinvolto nelle attività oggetto del presente accordo, che si recherà presso una sede dell'altra Parte per l'esecuzione di attività relative al presente accordo, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede dell'altra Parte, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza.

#### **Art. 13 - Sicurezza**

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione. Ai sensi delle disposizioni contenute nel Testo unico D.Lgs. n. 81/2008 la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto a cui è attribuita, per legge e/o per regolamento, tale responsabilità nell'ambito della struttura ospitante.

#### **Art. 14 - Responsabilità delle Parti**

Ciascuna delle Parti solleverà e terrà indenne l'altra Parte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse derivare dall'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo da parte del proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.

#### **Art. 15 - Proroghe e modifiche dell'accordo**

Le Parti potranno concordare una proroga del termine di durata del presente accordo, su richiesta scritta e motivata del richiedente, inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC da una delle Parti all'altra almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza

del termine originario. L'altra Parte dovrà esprimere la propria accettazione per iscritto non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata o PEC.

Nel caso di proroga del termine di durata del presente accordo ciò non comporterà un aumento del contributo di ricerca finanziario a carico di ATERSIR. Gli ulteriori costi saranno sostenuti da SEAST.

#### **Art. 16 - Recesso e risoluzione**

Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente accordo ovvero di risolverlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte con raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 15 giorni

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguito.

In caso di recesso, ATERSIR corrisponderà a SEAST l'importo delle spese sostenute ed impegnate in relazione al finanziamento individuato nel presente accordo, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

#### **Art. 17 - Controversie**

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'esecuzione del presente accordo sarà competente il foro di Bologna.

#### **Art. 18 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo stessa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Le Parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003.

#### **Art. 19 - Spese di bollo e registrazione**

Il presente accordo sarà registrata in caso d'uso in misura fissa, ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986. Le spese di registrazione e di bollo inerenti al presente accordo sono ripartite in parti uguali fra le Parti.

#### **Art. 20 - Firma digitale**

Il presente accordo è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate; esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunicazione via PEC dell'avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell'atto a tutti i contraenti.



Per la Scuola Europea di Alti Studi Tributari (SEAST)

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Prof. \_\_\_\_\_

Per Centro di Ricerca e Formazione sul Settore Pubblico

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Prof. \_\_\_\_\_

Per ATERSIR

IL DIRETTORE

---

Allegato alla determinazione n. 91 del 8 giugno 2017

Oggetto: Accordo di collaborazione scientifica tra Atersir e Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Scuola Europea di Alti Studi Tributari (SEAST) del Centro di Ricerca e Formazione scientifica sul Settore Pubblico (CRIFSP) per la realizzazione di attività di interesse comune: approvazione della convenzione e definizione del contributo.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 183 comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Imp. n. 203/1/2017 del 8 giugno 2017 per € 5.000,00 al codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 "acquisto di beni e servizi", cap. 103052/05 "convenzioni per attività di ricerca scientifica con università" dell'esercizio finanziario 2017 del bilancio di previsione 2017 – 2019 a favore di dipartimento di economia e management dell'università degli studi di Ferrara.

Imp. n. 14/1/2018 del 8 giugno 2017 per € 7.500,00 al codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 "acquisto di beni e servizi", cap. 103052/05 "convenzioni per attività di ricerca scientifica con università" dell'esercizio finanziario 2018 del bilancio di previsione 2017 – 2019 a favore di dipartimento di economia e management dell'università degli studi di Ferrara.

Il Direttore in qualità di Responsabile dell'Area  
Amministrazione e Supporto  
alla Regolazione ad interim  
Ing. Vito Belladonna  
(documento firmato digitalmente)

Data di esecutività  
Bologna, 8 giugno 2017